

ATTO N. 1220/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Presidente Olivier Bruno Dottorini

Relatore di minoranza Vice Presidente Alfredo Santi

Relazioni orali ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Regolamento Interno

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

“Promozione degli acquisti pubblici ecologici e introduzione di aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni pubbliche”

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 5 novembre 2008

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 12 novembre 2008



**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 5 novembre c.m. ha esaminato, in sede referente, a norma dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno, l'atto n. 1220 ed ha espresso a maggioranza dei presenti, parere favorevole sul testo che si propone, dando incarico di relazionare oralmente al Consiglio, per la maggioranza al Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza al Consigliere Alfredo Santi.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini, concernente: "Promozione degli acquisti pubblici ecologici e introduzione di aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni pubbliche", depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 14.3.2008 e assegnata per competenza, in sede redigente, alla I Commissione Consiliare permanente in data 18.3.2008 (ATTO N. 1220);

ATTESO che la suddetta proposta di legge, a norma di quanto previsto dall'art. 28, comma 2 del Regolamento interno, viene rimessa al Consiglio secondo il procedimento ordinario;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate per la maggioranza dal Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza dal Vice Presidente Alfredo Santi (ATTO N. 1220/BIS);

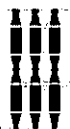
VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

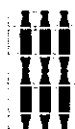
con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull'intera legge
che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti
contrari e ... voti di astensione, espressi nei
modi di legge dai ... Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Promozione degli acquisti pubblici ecologici e introduzione di aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni pubbliche", composta di n. 10 articoli nel testo che segue:



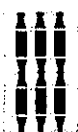
amministrazione) quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi ambientalmente preferibili, che comportino, altresì, un vantaggio economico per l'amministrazione pubblica, tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio;	<i>idem</i>
b) riduzione degli impatti ambientali dei prodotti e servizi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche;	<i>idem</i>
c) riduzione del consumo di risorse naturali non rinnovabili, riduzione della produzione di rifiuti, incentivazione e utilizzo di materiali recuperati o riciclati post-consumo;	<i>idem</i>
d) promozione della diffusione di tecnologie e tecniche eco-compatibili, di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti;	<i>idem</i>
e) riduzione dei rischi ambientali mediante la progressiva limitazione, sostituzione o eliminazione dell'acquisto di prodotti tossici, pericolosi o di difficile smaltimento o comunque a significativo impatto ambientale;	<i>idem</i>
f) promozione a livello regionale e locale di attività d'informazione e sensibilizzazione alla problematica degli acquisti ecologici, di modelli di consumo più responsabili nei confronti dell'ambiente da parte dei soggetti pubblici, delle imprese e dei cittadini.	<i>idem</i>
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione adotta i	2.



provvedimenti di propria competenza e, in particolare, promuove iniziative e azioni nei confronti di altri soggetti pubblici e privati, anche mediante la stipula di apposite intese, accordi e convenzioni, organizza campagne promozionali, convegni e ogni altra iniziativa di carattere divulgativo al fine di favorire la conoscenza delle problematiche relative all'ecocompatibilità della spesa pubblica.	<i>idem</i>
Art. 3 Ambito soggettivo di applicazione.	Art. 3 (Ambito soggettivo di applicazione)
1. Le norme della presente legge si applicano alla Regione, alle Province, ai Comuni con popolazione residente non inferiore a 5 mila abitanti, alle società a capitale prevalentemente pubblico da essi partecipati, ai concessionari di pubblici servizi, nonché agli altri enti, istituti e aziende dipendenti o soggette alla vigilanza degli stessi, che operano nel territorio regionale.	1. <i>idem</i>
Art. 4 Piano d'azione per gli acquisti verdi.	Art. 4 (Piano d'azione per gli acquisti verdi)
1. Ferma restando l'immediata operatività delle disposizioni di cui al D.M. n. 203/2003 del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e relative circolari esplicative, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d'azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l'introduzione dei criteri ambientali nelle procedure d'acquisto di beni e servizi e volto a conseguire l'obiettivo	1. Ferma restando l'immediata operatività delle disposizioni di cui al D.M. n. 203/2003 del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e relative circolari esplicative, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d'azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l'introduzione dei criteri ambientali nelle procedure d'acquisto di beni e servizi e volto a conseguire l'obiettivo



di riconversione al termine del primo triennio di almeno il 30 per cento delle proprie forniture e di aumentare la percentuale del 10 per cento per ogni triennio fino al raggiungimento di almeno il 60 per cento.	di riconversione al termine del primo triennio di almeno il 30 per cento delle proprie forniture. I successivi Piani verificano l'esistenza delle condizioni per l'aumento di detta percentuale.
2. Nella definizione del Piano di cui al comma 1, le amministrazioni interessate tengono conto dei seguenti criteri generali per qualificare le procedure di selezione degli approvvigionamenti pubblici:	2. Nella definizione del Piano di cui al comma 1, le amministrazioni interessate tengono conto dei seguenti criteri generali:
1. riduzione dell'uso delle risorse naturali;	a) <i>idem</i>
2. sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;	b) <i>idem</i>
3. riduzione della produzione di rifiuti;	c) <i>idem</i>
4. riduzione delle emissioni inquinanti;	d) <i>idem</i>
5. riduzione dei rischi ambientali;	e) <i>idem</i>
6. produzione di rifiuti, non tossici, riutilizzabili o riciclabili.	f) <i>idem</i>
3. Il Piano di cui al comma 1 indica gli obiettivi da raggiungere per la riconversione degli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:	<i>idem</i>
a) arredi;	a) <i>idem</i>
b) materiali da costruzione;	b) <i>idem</i>
c) manutenzione delle strade;	c) <i>idem</i>
d) gestione del verde pubblico;	d) <i>idem</i>
e) illuminazione e riscaldamento;	e) <i>idem</i>
f) elettronica;	f) <i>idem</i>
g) tessile;	g) <i>idem</i>
h) cancelleria;	h) <i>idem</i>
i) ristorazione;	i) <i>idem</i>
j) materiali per l'igiene;	j) <i>idem</i>



k) trasporti. 4. Le amministrazioni provvedono con cadenza annuale al monitoraggio circa lo stato di attuazione del Piano.	k) <i>idem</i> 4. <i>idem</i>
Capo II Introduzione dei criteri ambientali nei pubblici appalti	Capo II Introduzione dei criteri ambientali nei pubblici appalti
Art. 5 Clausole ambientali nei bandi e nei capitolati pubblici.	Art. 5 (Clausole ambientali nei bandi e nei capitolati pubblici)
1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri per appalti pubblici di opere, forniture e servizi specifiche prescrizioni per l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di gara, tenuto conto delle priorità, degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel Piano d'azione di cui all'articolo 4.	1. <i>idem</i>
Art. 6 Capacità tecniche dei concorrenti e misure di gestione ambientale.	Art. 6 (Capacità tecniche dei concorrenti e misure di gestione ambientale)
1. Qualora la natura dell'appalto lo richieda, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere, tra i requisiti necessari a comprovare la capacità tecnica dei concorrenti, le specifiche esperienze dell'impresa concorrente in campo ambientale e/o l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore applicherà durante la realizzazione dell'appalto. 2. Nei casi di cui al comma 1, le amministrazioni fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e	1. <i>idem</i> 2. <i>idem</i>



audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee e internazionali relative alla certificazione (EN ISO 14001) Le amministrazioni sono tenute a riconoscere e accettare i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o ogni altro tipo di prova prodotta dai concorrenti idonea a dimostrare che le misure applicate assicurano analoghi livelli di protezione ambientale.	<i>idem</i>
Art. 7 Criteri di aggiudicazione dell'appalto.	Art. 7 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)
1. Negli appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni appaltanti possono prevedere considerazioni ambientali tra i criteri di valutazione dell'offerta.	1. <i>idem</i>
Art. 8 Esecuzione dell'appalto.	Art. 8 (Esecuzione dell'appalto)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni specifiche fondate su considerazioni ambientali in ordine alle modalità di esecuzione dell'appalto, purché compatibili con il diritto comunitario e purché siano espressamente precisate nel bando di gara o nel capitolato d'onere.	1. <i>idem</i>
Art. 9 Disposizioni finali.	Art. 9 (Disposizioni finali)
1. L'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge costituisce condizione preferenziale per accedere a finanziamenti o erogazioni di contributi regionali destinati a consentire	1. L'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge costituisce condizione preferenziale per accedere a finanziamenti o erogazioni di contributi regionali destinati ad interventi nei



interventi in campo ambientale.	settori interessati dalla presente legge.
2. L'entità dei finanzia— menti è commisurata al raggiungimento dell'obiettivo di riconversione di cui all'articolo 4, comma 1.	2. <i>idem</i>
3. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da bandi di gara e contratti rispettivamente indetti e stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge.	3. <i>idem</i>
Art. 10 Norma finanziaria.	Art. 10 (Norma finanziaria)
	1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 comma 2 è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20.000,00 euro con imputazione all'unità previsionale di base 05.1.007 del bilancio di previsione 2009 denominata "Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile" (cap. 5834 n.i.) 2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 05.1.007 del bilancio di previsione 2009 denominata "Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile" (cap. 5010). 3. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.



4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
